



## **ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI MEDICINE NON CONVENZIONALI**

### **FASE A REGIME**

**6 febbraio 2016 termine della fase transitoria** prevista dall'art. 10 dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 2013 per l' iscrizione negli Elenchi degli esperti nelle medicine non convenzionali

**7 febbraio 2016 inizio fase a regime prevista dall' Accordo Stato Regioni** e Province Autonome di Trento e Bolzano **sancito il 7 febbraio 2013** per l' iscrizione negli Elenchi degli esperti nelle medicine non convenzionali tenuti dagli Ordini e istituiti dall'Accordo Stato Regioni a tutela della Salute dei Cittadini.

In data 7 febbraio 2013 è stato siglato l'Accordo Stato Regioni concernente i criteri e le modalità per la formazione e il relativo esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti .

Tale Accordo ha sancito la necessità di procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia (comprensiva di omeopatia, omotossicologia e antroposofia) individuando i criteri e i requisiti minimi uniformi su tutto il territorio nazionali dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali discipline.

Tale Accordo è stato recepito dalla **Giunta Regionale della Sardegna con la delibera n. 34 /22 del 7.7.2015.**

L'Ordine della provincia di Sassari con **delibera n. 167 del 08.03.2016** ai sensi dell'art. 3 del suddetto Accordo ha provveduto alla **costituzione degli elenchi degli esperti in medicina non convenzionali di seguito indicati:**

**Agopuntura**

**Fitoterapia**

**Omeopatia – suddivisa in tre sottoelenchi: omeopatia, omotossicologia, antroposofia**

L'Accordo Stato Regioni del 7.2.2013 ha previsto una fase transitoria, terminata il **6 febbraio 2016**, per l'ammissione negli Elenchi suindicati.

Pertanto a partire **dal 7 febbraio 2016**, sono entrati a regime i nuovi criteri della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l'iscrizione negli Elenchi provinciali tenuti dagli Ordini e istituiti dall'Accordo Stato Regioni a tutela della Salute dei Cittadini.

**Requisiti di formazione previsti dall'art. 4 dell'Accordo Stato Regioni sancito il 7 febbraio 2013.**

Per l'ammissione in uno degli **elenchi esperti in medicina non convenzionali** istituiti dall'Ordine con **delibera n. 167 del 08.03.2016 - Agopuntura -Fitoterapia - Omeopatia – suddivisa in tre sottoelenchi: omeopatia, omotossicologia, antroposofia** - è necessario presentare apposita istanza all'Ordine utilizzando la modulistica appositamente predisposta, e sarà necessario il possesso del percorso formativo di seguito indicato che deve essere effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.

**Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia nella FASE A REGIME deve corrispondere ai seguenti requisiti:**

a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.

b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.

c) è fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.

d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.

e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.

f) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

**Sarà obbligo e cura dei singoli professionisti che faranno richiesta di iscrizione ai registri produrre la documentazione necessaria, la quale dovrà evidenziare il monte ore di insegnamento dei singoli corsi, in modo da soddisfare i requisiti indicati.**

Nel caso che la documentazione in loro possesso non presentasse alcun riferimento al numero di ore di insegnamento teorico-pratico, dovranno fare richiesta agli enti, presso i quali hanno seguito il percorso formativo, di una dichiarazione aggiuntiva relativa al programma didattico seguito.

I medici e gli odontoiatri interessati ad ottenere l'iscrizione negli Elenchi degli Esperti nelle Medicine Convenzionali devono **presentare all'Ordine** apposita **domanda** utilizzando la modulistica predisposta dall'Ordine, debitamente completata e corredata della documentazione richiesta.

L'inserimento nell'elenco richiesto, sarà disposta dal Consiglio Direttivo previa valutazione dei titoli da parte del *Gruppo di Lavoro Medicine non convenzionali* (costituito ad hoc dal Consiglio Direttivo dell'Ordine) entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

Le domande e la documentazione a corredo delle stesse dovranno pervenire presentate allo sportello negli orari e giorni di apertura al pubblico dell'Ordine verificabili sul sito all'indirizzo: [www.omceoss.org](http://www.omceoss.org).

N.B.

Sul sito dell'Ordine è possibile consultare la sezione MNC e scaricare:

- [Modulo domanda](#)
- Testo del documento al link [www.statoregioni.it](http://www.statoregioni.it)
- Testo della delibera Regionale 34/22 del 07.07.2015